



# COMUNE DI BRACIGLIANO

PROVINCIA DI SALERNO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 28/12/2023

### OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19/08/2016 N° 175.

Il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 18:05 nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome		Cognome e nome	
IULIANO Giovanni	Presente	ANGRISANI Franco	Assente
D'AMATO Raffaele	Presente	CAMPANELLA Anna	Presente
ALBANO Giuseppe	Presente	MOCCIA Domenico 1964	Presente
DANIELE Enrico	Presente	RESCIGNO Antonio	Assente
DE MAIO Giuseppe	Presente		
DE NARDO Rosa	Presente		
MOCCIA Domenico 1953	Assente		
NASTI Antonio	Presente		
SARNO Marisa	Presente		

La sig.ra Rosa DE NARDO - Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatato il numero legale dichiara aperta la seduta

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Antonio ESPOSITO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) .necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con proprio verbale n° 17 del 27/12/2023 acquisito al prot. n° 13526/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore AA.GG e Servizi Amministrativi, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE LA RICOGNIZIONE** al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Bracigliano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini di legge ed avente esito unanime favorevole

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

# **COMUNE DI BRACIGLIANO**

*PROVINCIA DI SALERNO*

## **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche** (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

### **Relazione tecnica**

Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "riordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il decreto del 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

• ampliamento di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);

• individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

• rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non necessarie (artt. 5, 20 e 24);

• razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

• introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

• definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (art. 13);

• introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

• riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);

• introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

• introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18);

razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di attuazione in vigore del testo unico (art. 24);

disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Con l'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Il risultato della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Ad ogni volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Alle stesse obbligazioni sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24/05/2017 questo Comune ha provveduto ad attuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P..

L'articolo 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specificazione delle modalità e tempi di attuazione.

L'articolo 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 dello stesso articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche

sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente regolatore della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno nel limite del proprio potere al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Deve intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Secondo l'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Secondo l'articolo 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la partecipazione di natura finanziaria che attribuisce ai titolari la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari amministrativi".

Secondo l'articolo 1, lett. g), dello stesso TUSP, si intende per "partecipazione indiretta" la partecipazione, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la partecipazione di natura finanziaria che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

Secondo l'articolo 1, lett. h), dello stesso TUSP, si intende per "partecipazione diretta" la partecipazione, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di un organismo soggetto al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni congiuntamente.

Secondo l'articolo 1, lett. i), dello stesso TUSP, si intende per "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo soggetto al controllo solitario, sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Secondo l'articolo 1, lett. l), dello stesso TUSP, si intende per "partecipazione indiretta" la partecipazione, quando la partecipazione è detenuta da più amministrazioni congiuntamente, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più amministrazioni. In tal caso, in considerazione della natura della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure da adottare, le Amministrazioni che controllano la partecipazione sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la convocazione di riunioni) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure da adottare, da rendere nota agli organi societari.

Secondo l'articolo 1, lett. m), dello stesso TUSP, si intende per "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'articolo 114 del TUEL e le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL che dovranno procedere ad

consorzio ASMEZ	06781060634	0,12	Gestione database (attività delle banche dati).
consorzio sociale "Valle dell'Irno" Ambito	05535170657	7,91	Attività di altre strutture di assistenza sociale e residenziale.
consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano C.a.R.L.	01087990659	0,000010	Attività di servizi connessi al trasporto aereo.
Sistemi Innovativi Spa	04237480654	0,62	Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Società Consortile a responsabilità limitata "Terra è Vita"	05523170651	3,95	Attività di organizzazioni associative e tipiche dei Gruppi di azione locali.

predette società/consorzio svolgono attività rientranti tra quelli indicati dal D.Lgs. 175/2016:

CONSORZIO ASMEZ, partecipata al 0.12% dall'ente, consorzio che svolge le seguenti attività: consulenza amministrativa – gestionale; tali attività sono di supporto agli uffici comunali per una gestione efficiente della *res publica* con un costo pressochè inesistente in confronto ai servizi che si potrebbero ottenere ed all'utilità degli stessi; pertanto si ritiene economicamente vantaggioso per il Comune mantenere la partecipazione societaria nel predetto Consorzio. (servizi a contenuto generale o che comportino la produzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti);

CONSORZIO AEROPORTO Salerno – Pontecagnano Società Consortile a.r.l. partecipata al 0.00010%, gestione dell'Aeroporto Salerno – Pontecagnano. L'attività del consorzio aeroporto garantisce per sé stessa l'utilità dell'Ente all'interno del territorio: vie di comunicazioni più vicine e sicure, e costi sicuramente apportano contributi positivi sia alla collettività che alle varie attività. Pertanto, considerando anche la minima quota di partecipazione, si ritiene conveniente il mantenimento della partecipazione societaria.

SOCIETA IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.p.A, partecipata al 0.62% che svolge le attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale; società per cui sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.

relativamente al CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. DEL BACINO SALERNO 1 – partecipata all'1,35% - la cui attività consiste nella gestione integrata di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si può parlare di situazione non ideale, ma comunque molto favorevole per l'Ente: l'adesione è obbligatoria e quindi è necessario pagare le carature in proporzione al numero degli abitanti, ma il servizio non viene fornito; difatti il Comune di Bracigliano svolge in amministrazione diretta, con proprio personale e parte ricorrendo ad appalti pubblici, il servizio, con un enorme risparmio di spesa che permette di mantenere le tariffe molto più basse di quelle dei Comuni dove il servizio viene svolto dal Consorzio; pertanto viene garantito un servizio di gran lunga migliore di quello degli altri Comuni.

CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO – AMBITO S6, partecipata al 7,91% - Lo stesso, costituito in data 7 ottobre 2016, rappresenta un modello di welfare inclusivo e di piena esigibilità dei diritti universali in coerenza con la Carta Sociale Europea che sancisce l'effettivo esercizio del

legge regionale che intende promuovere la stabilizzazione della rete dei servizi e degli Interventi sociali sul territorio. L'idea programmatica di fondo che accompagna questo approccio, condivisa con tutti gli attori della rete integrata dei servizi territoriali e con i rappresentanti degli Enti Locali, si basa sul principio che il welfare è la "prima" condizione dello sviluppo del territorio. Il sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari, è condizione indispensabile per rilanciare l'economia e costruire solidarietà. Si ritiene conveniente il mantenimento della quota societaria;

- G.A.L. GRUPPO AZIONE LOCALE IRNO-CAVESE TERRA E' VITA S.C.A.R.L. - partecipata al 3,95% - Lo stesso, costituito il 25 agosto 2016, e di cui ne fanno parte i Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul mare, favorisce l'attuazione di strategie di cooperazione allargate e la sottoscrizione di partenariati transnazionali ed uno interterritoriale. La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra e Vita è in grado di dare risposte ad un territorio che sino ad oggi non ha mai avuto l'opportunità di accedere a fondi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania elaborando e realizzando una strategia di sviluppo innovativa, multisettoriale e integrata. Ciò garantisce il miglior utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. L'apporto delle associazioni di categoria e di alcune del terzo settore è stato determinante ed oggi anche la Valle dell'Irno può contare su una propria "Agenzia di Sviluppo Locale" che intende rilanciare i propri territori partendo dal basso. Si ritiene conveniente il mantenimento della quota societaria.

Si afferma quindi che per le su indicate Società non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 tranne che per la Irno Sistemi Innovativi S.p.a. che già si trova in stato di liquidazione.



IL RESPONSABILE  
Geom. Gennaro STELLATO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gennaro Stellato", written over the printed name.



**COMUNE di BRACIGLIANO**  
(Provincia di Salerno)

*Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale*

**OGGETTO:**

Revisione periodica delle partecipazioni  
dell'Ente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.  
n° 175/2016.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:

L'Assessore delegato proponente

Il Responsabile del Settore proponente

Da inserire nell'ordine del giorno

IL SINDACO

Dott. Giovanni Iuliano

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) esprime  
parere: **FAVOREVOLE**  
Data

Il Responsabile del Settore interessato

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) esprime  
parere: **FAVOREVOLE**

somma da impegnare con la presente proposta € \_\_\_\_\_

intervento n. \_\_\_\_\_

cap. P.E.G. \_\_\_\_\_

Oggetto \_\_\_\_\_

Competenza/residui del bilancio previsione in corso \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO

dott. Alfonso AMABILE

Delibera n. **45** seduta del **28/12/2023**

Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Rosa DE NARDO

*Rosa De Nardo*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Antonio ESPOSITO

*Antonio Esposito*

### CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **11 GEN. 2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bracigliano, li **11 GEN. 2024**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio ESPOSITO

*Antonio Esposito*

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000).

Bracigliano, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....